

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

Con la presente privata scrittura, che si redige in duplice originale, fra:

- la Regione Emilia-Romagna, in persona del Responsabile del Servizio Sviluppo delle Risorse umane, Organizzazione e Comunicazione di servizio dott. Cristiano Annovi;

- la/il Sig.ra/Sig. SPACCAPANICO PROIETTI GIADA, nata/o a ASSISI il 30/09/1991, indonea/o della procedura selettiva pubblica per titoli ed esami, per la copertura nell'arco del triennio 2019-2021, di n. 59 posti di categoria D, posizione economica iniziale D.1 - famiglia professionale "Specialista Trasformazione Digitale" presso l'organico della Regione Emilia-Romagna, indetta con determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, innovazione e istituzioni n. 13699 del 25/07/2019 il cui avviso è stato pubblicato sul Burert n. 252 del 31/07/2019;

si conviene e stipula quanto segue:

1) La Regione Emilia-Romagna, per effetto della Determinazione di approvazione della graduatoria n. 21734 del 02/12/2020 del Responsabile del Servizio Sviluppo delle risorse umane, organizzazione e comunicazione di servizio, assume alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione economica iniziale D.1, la/il signora/signor SPACCAPANICO PROIETTI GIADA a decorrere dalla data del 01/07/2021.

2) Profilo professionale

Alla/Al Sig.ra/Sig. SPACCAPANICO PROIETTI GIADA è attribuito, per la copertura del ruolo organizzativo definito dalla Delibera di Giunta regionale n.1254 del 25/7/2000 "Ridefinizione dei profili professionali ai sensi dell'art. 3 del CCNL sul nuovo ordinamento professionale", il profilo professionale DA.I - SVILUPPO RISORSE E SERVIZI DI INTEGRAZIONE con posizione lavorativa standard che verrà individuata dalla struttura di assegnazione.

3) Assegnazione

La collaboratrice / Il collaboratore è assegnata/o alla Direzione Generale / Agenzia DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI, che provvederà alla sua assegnazione funzionale.

La/Il nuova/o assunta/o è tenuta/o a permanere nell'organico regionale per un periodo non inferiore a cinque anni.

4) Periodo di prova

Dalla data di cui al precedente punto 1) decorre anche il periodo di prova di sei mesi.

Superato positivamente il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.

5) Incompatibilità

Su richiesta dell'interessato può essere autorizzata l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali a favore di soggetti pubblici o privati, secondo la vigente normativa nazionale e regionale e la regolamentazione adottata dall'Amministrazione Regionale in materia di incompatibilità.

È fatto obbligo al lavoratore di prendere conoscenza delle suddette disposizioni e di tutti gli obblighi e divieti da esse previsti presso i competenti uffici della direzione generale cui fa capo la struttura di assegnazione.

Con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al presente contratto, sono comunque incompatibili: l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali; l'assunzione di cariche in società con fini di lucro; la contemporanea sussistenza di un rapporto di impiego alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; le attività in conflitto di interessi, anche potenziale.

6) Dipendenza funzionale

Il lavoratore è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai

dirigenti regionali che siano preposti alla struttura organizzativa cui il lavoratore risulta assegnato.

Il lavoratore è altresì tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dalla Regione, che dichiara di avere ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di lavoro.

Fatte salve le norme di legge vigenti in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, per quanto riguarda la responsabilità disciplinare si applicano le disposizioni contenute nella legge, nel contratto collettivo nazionale di comparto e nei Codici di comportamento sopra citati.

7) Orario di lavoro

L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.

8) Trattamento Economico

Il trattamento economico, secondo quanto previsto dal CCNL vigente per la posizione economica iniziale D.1, è il seguente:

STIPENDIO TABELLARE ANNUO LORDO:

EURO 22.135,47

INDENNITA' DI COMPARTO (12 mensilità):

EURO 622,80

a cui aggiungere la tredicesima mensilità da corrispondersi nel mese di dicembre di ogni anno.

Oltre a tale trattamento economico la retribuzione può essere costituita da eventuali altri compensi, indennità, premi e benefici previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9) Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza

Il lavoratore viene iscritto, per il trattamento di quiescenza, di assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti dalla normativa vigente in materia.

10) Ferie e riposo settimanale

Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL (festività sopprese e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di solito dovrà coincidere con la domenica.

11) Estinzione del rapporto di impiego

Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:

- dimissioni, da presentarsi con atto scritto, da parte del lavoratore con obbligo di preavviso secondo le modalità e con i termini previsti dall'art. 39 del CCNL 1994-1997;
- collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite massimo d'età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia;
- collocamento a riposo d'ufficio del lavoratore già posto in disponibilità nel caso di esito negativo della procedura di mobilità, di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 165/01;
- licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell'art. 3 della L. 15-7-66 n. 604;
- licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
- licenziamento disciplinare ai sensi della contrattazione collettiva e del Decreto legislativo n. 165/01;
- recesso per mancato superamento del periodo di prova;
- risoluzione del rapporto di lavoro in caso di dichiarazione di inidoneità permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro o per superamento del periodo di comporta, ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2016-2018 Funzioni locali.

E', inoltre, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

12) Clausola finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento: alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale; alle norme del D.Lgs. n. 165/2001, suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dipendenti regionali; alle norme nazionali,

comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, e regionali, anche interne, che disciplinano lo status giuridico ed economico dei lavoratori della Regione Emilia-Romagna.

Al presente rapporto di lavoro si applicheranno le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente contratto individuale.

13) Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (DPR 642/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella art. 10).

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna, li _____

Il Responsabile del Servizio
Sviluppo delle Risorse Umane,
Organizzazione e Comunicazione
di servizio

Dott. CRISTIANO ANNOVI

SPACCAPANICO PROIETTI GIADA
